

# **TI\_GERICHTE 52.2010.375 vom 22. Februar 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-02-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2010.375](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2010.375)

FR: TI\_GERICHTE 52.2010.375 du 22 février 2011

IT: TI\_GERICHTE 52.2010.375 del 22 febbraio 2011

## **Regeste**

Prescrizione dell'azione di contravvenzione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 46 cpv. 5 della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), e 148 cpv. 3 della legge organica comunale, del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione attiva del comune è certa (art. 46 cpv. 5 LE) e il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1 e art. 147 cpv. 3 LOC).

### **E. 1.2**

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti di causa richiamati dal Consiglio di Stato nonché di quelli prodotti dalle parti davanti al Tribunale. Non vi è dunque necessità di esperire un'istruttoria, del resto nemmeno sollecitata dai contendenti (art. 18 cpv. 1 LPamm).

### **E. 2.1**

Le contravvenzioni alla LE, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio con una multa fino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, con l'ammonizione o con la multa sino a fr. 500.- se è stata omessa una notifica e con la multa fino a fr. 10'000.- negli altri casi (art. 46 cpv. 1 LE). Se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La multa dev'essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa (art. 46 cpv. 3 LE). Sono punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione, anche solo per negligenza.

### **E. 2.2**

Il procedimento di contravvenzione è avviato con la notifica al presunto autore dell'infrazione (denunciato) di un rapporto, che deve indicare le circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui l'infrazione si è perfezionata, nonché le norme di legge o di regolamento violate (art. 147 cpv. 1 LOC). Al prevenuto (denunciato) va offerta l'occasione di presentare le sue giustificazioni (art. 147 LOC). Accertata l'esistenza dell'infrazione, il municipio infligge la multa al trasgressore (art. 148 cpv. 1 LOC). Nella decisione devono fra l'altro essere richiamati: il rapporto di contravvenzione (lett. a) e i motivi della multa (lett. b). Sebbene non soggiaccia a esigenze eccessive in fatto di precisazione, il rapporto di contravvenzione deve comunque chiaramente indicare gli estremi materiali dell'infrazione. Esso permette al prevenuto di esercitare compiutamente i suoi diritti di difesa soltanto se contiene una circostanziata definizione del quadro delle violazioni che gli vengono

addebitate.

### **E. 2.3**

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal compimento dell'atto illecito (art. 46 cpv. 5 LE).

### **E. 3**

Nel caso concreto, la multa è stata inflitta in seguito al deposito non autorizzato di asfalto frantumato sul mapp. 231 di Stabio. In sede di risposta, il resistente ha indicato che tale utilizzazione perdura dal 1989.

#### **E. 3.1**

Come questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire in un caso analogo riferito al deposito di materiali e macchinari, l'infrazione alla legislazione edilizia non è costituita dall'apporto del materiale, ma semmai dal cambiamento della destinazione del fondo, che da terreno agricolo è stato trasformato in un luogo di deposito (STA 52.2007.255-7 del 19 febbraio 2008 consid. 3.2., caso che riguardava proprio una procedura incoata dal comune qui ricorrente).

#### **E. 3.2**

La decisione municipale risulta silente circa l'accertamento della data dell'infrazione. Tuttavia dev'essere ammesso, in base agli indizi sufficienti agli atti, che il deposito sussiste effettivamente dal momento in cui è stata creata la piazza di compostaggio sul fondo, vale a dire dal 1989 (cfr. anche ricorso pag. 8, in cui il comune sottolinea l'affermazione del ricorrente per sostanziare la permanenza del deposito oltre i tre mesi). Il comune non ha contestato questa data, limitandosi a sostenere, in sostanza, che quello commesso sia un delitto continuato. Sennonché quest'affermazione contrasta con la giurisprudenza appena richiamata.

#### **E. 3.3**

Stante quanto precede, in assenza di indicazioni contrarie, l'azione era da considerarsi ampiamente prescritta. La decisione impugnata appare dunque corretta nel risultato, senza che occorra qui sindacare la bontà delle tesi adottate dalle parti.

### **E. 4**

Il Tribunale prescinde dal prelevare una tassa di giustizia a carico del comune (art. 28 LPamm); esso dovrà comunque versare un importo per ripetibili al resistente (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si preleva una tassa di giustizia. Il comune rifonderà al resistente CO 1 fr. 600.- per ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: , Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario